




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA



REGIONE CALABRIA

DIREZIONE GENERALE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DJ
COSENZA



N. Prot. **0090018**
del **01/07/2016**
Titolo/Classe/Sottocl.
I 4 I

Ai Sig.ri Direttori dei Distretti Sanitari
Cosenza/Savuto-Valle Crati
Tirreno – Esaro/Pollino
Jonio Nord e Jonio Sud
LORO SEDI

Ai Sig.ri Direttori Ospedali Spoke di
Corigliano/Rossano
Paola/Cetraro
Castrovillari/Acri
LORO SEDI

Ai Sig.ri Direttori Dipartimento
Amm/vo Tecnico-Logistico
Prevenzione
Salute Mentale
Farmaceutico
LORO SEDI

E p.c. Sig.Direttore UOC Risorse Umane
S E D E
Uffici del Personale Sedi Periferiche

Oggetto: – aggiornamento professionale facoltativo

Con riferimento alle giornate fruibili a titolo di aggiornamento professionale facoltativo, argomento peraltro già trattato con precedente circolare n.65548 del 21/3/2013 a proposito dei permessi retribuiti, è necessario precisare ulteriormente quanto segue.

Per tutto il personale è contrattualmente prevista la possibilità di fruire di **n.8 (otto) giorni all'anno** nei casi di partecipazione a concorsi od esami (limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove), ovvero partecipazione a convegni, congressi o **corsi di aggiornamento**, perfezionamento o specializzazione professionale, **facoltativi connessi all'attività di servizio**.

Infatti, sia il CCNL 5/12/96 agli artt.22 e 23, rispettivamente per la dirigenza SPTA e per quella medico-veterinaria, sia il CCNL/95 all'art.21 per il personale del comparto, nel trattare le assenze retribuite prevedono la facoltà di assentarsi per giorni otto all'anno in presenza delle suddette ipotesi e stante la loro connessione all'attività di servizio.

Lo stesso CCNL del 5/12/96, ai successivi artt.32 e 33, rispettivamente per la dirigenza SPTA e per quella medico-veterinaria, disciplina più specificatamente l'aggiornamento facoltativo laddove, al punto 6, stabilisce che esso comprende documentate iniziative, selezionate dai dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso alle ore previste dagli artt.17, 18 ed ai permessi di cui agli artt.22 e.23 senza oneri per l'Azienda o ente.

L'eventuale concorso alle spese da parte dell'azienda o ente è, in tal caso, strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative con l'attività di servizio.

Identica precisazione è contenuta all'art.36 punto 8 del CCNL 1/9/95 per il personale del comparto. L'art.18 dell'Integrativo al CCNL 8/6/2000 intitolato "Formazione", così come l'art.23 del CCNL 2002/05 intitolato "Formazione ed ECM" confermano per entrambe le aree dirigenziali la vigenza dell'art.33 del CCNL 5/12/1996.

Circa, poi, la formazione continua, fondamentale per il personale interessato, è necessario sottolineare che essa si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi progetti formativi presso l'Azienda volti esclusivamente a garantire le ricadute della formazione sull'organizzazione del lavoro.

La normativa contrattuale di riferimento precisa ancora che il personale interessato ed i dirigenti che vi partecipino siano considerati in servizio a tutti gli effetti ed, altresì, che i relativi oneri restino a carico dell'Azienda.

Da ciò discende che sia l'art.20 del CCNL 2002/05 per il personale del comparto che l'art.23 del CCNL 2002/05 di entrambe le Aree Dirigenziali stabiliscono che anche la formazione continua debba essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, essere strettamente correlata alle attività di competenza in base ai piani suddetti.

Pertanto, nel caso di scelta da parte del dipendente di corsi o percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle caratteristiche contrattualmente previste ai citati artt.20 e 23, le iniziative di formazione – anche quella continua – rientreranno nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del medesimo dipendente interessato.

Per completezza di informazione si precisa, infine, che la normativa contrattuale prevede, per la dirigenza medico-veterinaria e per la sola dirigenza sanitaria non medica, la destinazione di quattro ore dell'orario settimanale ad attività non assistenziali quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata.

Prevede, altresì, che tale riserva di ore, da rendere in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza, non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro; che è da utilizzare di norma con cadenza settimanale ma anche che, per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per gli impieghi sopraelencati ovvero, infine, essere utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dagli artt.23 e 22 del CCNL/96.

Precisato quanto sopra, è evidente che affinché i giorni fruiti a titolo di aggiornamento professionale facoltativo, ivi compresa la citata riserva di ore, possano essere giustificati come assenze retribuite, è necessario che siano connessi all'attività di servizio cui è preposto il fruitore, effettiva connessione questa che dovrà essere attestata dal responsabile della struttura di appartenenza del dipendente.

Diversamente, le assenze dal servizio non saranno giustificate come giorni di aggiornamento professionale facoltativo, quanto piuttosto come ferie d'ufficio.

Il Direttore Generale
Dott. Raffaele Manfro